



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Lega Salvini Calabria"

Proposta di legge

di iniziativa del Consigliere regionale "Lega Salvini Calabria"

Pietro Santo MOLINARO

"Riconoscimento e valorizzazione delle professioni non organizzate in ordini o collegi"

I *CONSIGLIERI regionali:*

F.to Pietro Santo Molinaro

F.to Giuseppe Gelardi

F.to Katya Gentile

F.to Filippo Mancuso

F.to Giuseppe Mattiani

F.to Pietro Raso



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
“Lega Salvini Calabria”

RELAZIONE

Le disposizioni della presente legge seguono le linee guida dettate dal Ministero dello Sviluppo Economico in materia di professioni non organizzate, così come regolamentato dalla Legge n. 4 del 14 gennaio 2013 e successivamente aggiornate e semplificate con la circolare n. 0000221 del 24/03/2022, allegato 1, della Direzione Generale del MISE. Infatti, tenuto conto che con la crescita e lo sviluppo dell'economia della conoscenza, il mondo dei servizi professionali ha conosciuto in Italia (come in tutta Europa) una profonda evoluzione ed accanto alle professioni tradizionali, organizzate negli ordini e nei collegi, è emerso un insieme variegato e in continua evoluzione di nuove attività professionali, capaci di rispondere a una domanda di servizi altrettanto complessa e mutevole. La rigida regolamentazione delle professioni ordinistiche – ci riferiamo soprattutto al regime di protezione degli iscritti e agli strumenti di limitazione interna della concorrenza – ha determinato un assetto del mercato dei servizi professionali dualistico e, per certi versi, iniquo. Fuori dagli ordini si è creata, nel mercato, una enorme galassia di nuove professioni e nuove competenze: le stime parlano ormai di circa 3,5 milioni di lavoratori indipendenti, spesso dotati di partita IVA con contratti parasubordinati, quasi sempre «avamposti» dell'innovazione e della sperimentazione interdisciplinare, sicuramente intercettori delle tendenze dei mercati. Tutto ciò è stato compreso e incanalato da Uniprof, l'associazione nata dalla fusione tra Assoprofessioni e Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA) in proprio, che con i suoi 40.000 iscritti ha il merito di aver sollevato la questione con rigore e chiarezza. Per questi professionisti stare fuori dal perimetro del riconoscimento significa stare fuori dal perimetro della libera circolazione in ambito europeo, come definita dalla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Un



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
“Lega Salvini Calabria”

caso di protezionismo inverso da parte del Governo, perché mentre gli equivalenti europei dei nostri professionisti non riconosciuti sono liberi di prestare i propri servizi in territorio italiano, gli italiani, non essendo riconosciuti ai sensi della normativa nazionale, non possono liberamente circolare nel resto d'Europa. Anche per permettere alle nuove professioni di competere nel contesto comunitario è quanto mai necessario un riconoscimento normativo. E' proprio in quest'ottica che la Calabria intende muoversi, adottando uno strumento normativo che dia seguito a quanto già stabilito dal nostro Parlamento che, adottando la L. 4/2013, ha inteso colmare un gap socio-economico dalle notevoli ricadute. Infatti, le linee guida aggiornate e semplificate con la circolare n. 0000221 del 24/03/2022 del Mise, allegato 1, contestualizzano le reali esigenze delle professioni non organizzate, andando a ridefinire l'iter della legge quadro. Concludendo, si è inteso regolamentare la nascita di un sistema trasparente ed aperto di accreditamento, quindi non nuovi ordini professionali o di categoria, ma utile all'economia regionale che deve ambire ad espandere la propria azione di sviluppo aprendo a nuovi e funzionali meccanismi professionali.

DESCRIZIONE ARTICOLATO

L'articolo 1 indica le finalità della legge; l'art. 2 elenca le definizioni che vengono utilizzate nel corso del testo; l'art. 3 specifica ed elenca gli elementi informativi che determinano le caratteristiche previste dalla norma nazionale; l'art. 4 prevede la possibilità di rilascio di attestazioni secondo l'iscrizione e le qualifiche e le qualità possedute; l'art. 5 il riconoscimento da parte della Regione Calabria di associazioni, fondazioni e altre istituzioni private; l'art. 6 indica le azioni di promozione delle attività previste; l'art. 7 stabilisce l'invarianza finanziaria della legge; l'art. 8 indica l'entrata in vigore della legge.



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
“Lega Salvini Calabria”

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

L'articolo 7 della presente legge contiene la norma finanziaria, ai sensi della quale non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, e comunque nei limiti delle risorse finanziarie già presenti in bilancio. Al fine di giustificare la effettiva neutralità finanziaria delle disposizioni in esame, infatti, si specifica che al finanziamento delle finalità e degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere risorse europee, statali e regionali, per quanto compatibili.

QUADRO DI RIEPILOGO ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA

Titolo: “Riconoscimento e valorizzazione delle professioni non organizzate in ordini o collegi”.

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, e comunque nei limiti delle risorse finanziarie già presenti in bilancio.

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa.

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C “spesa corrente”, I “spesa d'investimento”.



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Lega Salvini Calabria"

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A " Annuale, P " Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Norma per finalità della legge	//	//	//
2	Norma di definizioni	//	//	//
3	Norma elementi informativi	//	//	//
4	Norma sistema di attestazione	//	//	//
5	Norma riconoscimento associazioni	//	//	//
6	Norma per la promozione	//	//	//
7	Norma di invarianza finanziaria	//	//	//
8	Norma entrata in vigore	//	//	//



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
“Lega Salvini Calabria”

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuove o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura.

Programma / capitolo	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Totale
	//	//	//	//



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Lega Salvini Calabria"

"Riconoscimento e valorizzazione delle professioni non organizzate in ordini o collegi"

Art. 1

(Finalità)

1. La presente Legge Regionale, nel rispetto della legge 14 gennaio 2013 n. 4, in attuazione del comma 3 dell'art. 117 della Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, intende regolare, in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, le professioni non organizzate in ordini o collegi.

2. Ai fini della legge 4/2013 e viste le linee guida aggiornate e semplificate dal MISE con circolare n. 0000221 del 24/03/2022, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

3. La presente Legge Regionale, nel rispetto del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della L. 5 giugno 2003, n. 131), definisce le modalità di raccordo tra la Regione e i soggetti professionali operanti sul territorio regionale al fine di valorizzare ed incentivare l'innovazione delle attività professionali riconoscendole come parte determinante del tessuto economico e sociale,



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Lega Salvini Calabria"

sostenendo anche i diritti degli utenti

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini esclusivi della presente legge, si intendono:

a) per professione non organizzata, ogni professione disciplinata dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate) e dalla circolare del MISE n. 0000221 del 24/03/2022;

b) coloro che esercitano la professione non organizzata, possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza;

c) gli statuti e le clausole associative delle associazioni professionali garantiscono la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l'osservanza dei principi deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione;

d) le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell'art. 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice;

e) alle associazioni sono vietati l'adozione e l'uso di denominazioni



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Lega Salvini Calabria"

professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi.

Art. 3

(Contenuti degli elementi informativi)

1. Le associazioni professionali assicurano, per le finalità e con le modalità di cui all'art. 4, comma 1, della Legge 4/2013, la piena conoscibilità dei seguenti elementi:

- a) atto costitutivo e statuto;
- b) precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce;
- c) composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali;
- d) struttura organizzativa dell'associazione;
- e) requisiti per la partecipazione all'associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell'associazione, all'obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo e all'indicazione della quota da versare per il conseguimento degli scopi statutari;
- f) assenza di scopo di lucro.

2. Nei casi di cui all'art. 4, comma 1, secondo periodo, della legge 4/2013, l'obbligo di garantire la conoscibilità è esteso ai seguenti elementi:

- a) il codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l'organo preposto all'adozione dei



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Lega Salvini Calabria"

provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia;

- b) l'elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;
- c) le sedi dell'associazione sul territorio nazionale;
- d) la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;
- e) l'eventuale possesso di un sistema certificato di qualità dell'associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza;
- f) le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello di cui all'art. 2, comma 4 della legge 4/2013.

Art. 4

(Sistema di attestazione)

1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previa le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione, di qualità e qualificazione dei servizi prestati, relativa:

- a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione;
- b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa;
- c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione;
- d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
“Lega Salvini Calabria”

dello sportello di cui all'art. 2, comma 4 della legge 4/2013;

e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;

f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.

2. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.

3. L'attestazione di cui all'art. 7, comma 1, della legge 4/2013, ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all'associazione professionale che la rilascia ed è rinnovata ad ogni rinnovo dell'iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La scadenza dell'attestazione è specificata nell'attestazione stessa.

4. Il professionista iscritto all'associazione professionale e che ne utilizza l'attestazione ha l'obbligo di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione all'associazione.

Art. 5

(Riconoscimento di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato rappresentative di professioni non organizzate che operano sul territorio regionale)

1. Le Associazioni Professionali, operanti in Calabria e rappresentative di professionisti che esercitano attività prevalentemente intellettuali regolamentate, di cui alla legge 4/2013, chiedono il riconoscimento dell'attività e dei loro elenchi di professionisti associati, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia.

2. Il dipartimento di competenza della Giunta Regionale, nel riconoscere le Associazioni Professionali già inserite nell'elenco tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy o aggregate ad una Forma Aggregativa riconosciuta,



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Lega Salvini Calabria"

di cui a certificazione della stessa, si assicura che i soggetti di cui al comma 1:

- a) abbiano adottato un proprio autonomo programma di attività, anche se integrato o sinergico al programma perseguito dalla rispettiva associazione nazionale;
- b) siano dotati di regole, a tutela dei cittadini, utili ad assicurare la massima trasparenza dei contenuti delle proprie qualifiche professionali;
- c) abbiano definito e approvato un codice deontologico e delle norme per affermarne il rispetto, comprese la verifica e le sanzioni in caso di violazione;
- d) prevedano un obbligo, adeguatamente sanzionato, di preventiva dichiarazione agli utenti relativamente all'adozione o meno dell'assicurazione di responsabilità professionale, come requisito di adesione all'associazione;
- e) provvedano all'aggiornamento professionale annuale dei membri dell'associazione e alla sua realizzazione, anche mediante il ricorso a soggetti terzi, secondo moduli e strumenti idonei a garantire la massima professionalità, nonché la verificabilità delle attività e le relative sanzioni in caso di mancato rispetto;
- f) rispettino la normativa per il trattamento dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 6

(Promozione dei soggetti professionali non organizzati)

1. Al fine di favorire il raccordo tra la Regione e le professioni non organizzate, le associazioni professionali o forme aggregative riconosciute, ai sensi del precedente art. 5, partecipano stabilmente ai diversi tavoli istituzionali, promossi dalla Regione Calabria in cui si trattano le professioni ed il lavoro



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Lega Salvini Calabria"

autonomo professionale.

Art. 7

(Clausola di neutralità finanziaria)

L'attuazione della presente legge, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione Calabria.

Art. 8

(Entrata in vigore)

La presente legge entrerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.